DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1990

relativa ad una domanda di restituzione del dazio antidumping riscosso sull'importazione di alcuni prodotti laminanti piatti, di ferro o di acciaio non legati, originari della Iugoslavia e del Messico (Transformados Siderúrgicos SA)

(Il testo in lingua spagnola è l'unico facente fede)

(90/87/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni [1], in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

A. Procedura

(1) Con la decisione n. 2132/88/CECA [2], la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o acciaio in rotoli, originari in particolare del Messico e della Iugoslavia e ha stabilito la riscossione definitiva del dazio antidumping istituito su tali importazioni. L'importo del dazio è stato fissato a 50 ecu per 1 000 kg nel caso del Messico e a 64 ecu per 1 000 kg nel caso della Iugoslavia.

(2) Il 30 novembre 1988, la società spagnola Transformados Siderúrgicos SA ha presentato, tramite il governo spagnolo, una domanda di restituzione parziale dei dazi antidumping riscossi a titolo definitivo sulle importazioni di taluni prodotti laminati originari del Messico e della Iugoslavia. I dazi pagati ammontavano rispettivamente a [...] e [...] peseta. I rimborsi richiesti ammontano rispettivamente a [...] e [...] peseta [3]. Poiché la società richiedente non ha sostenuto né cercato di provare, ai sensi dell'articolo 16 della decisione n. 2424/88/CECA, che i dazi pagati superavano il margine di dumping effettivo, tenuto conto dell'applicazione di medie ponderate, la Commissione le ha comunicato che la sua domanda non poteva essere accolta.

(3) La società ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni prima che venisse adottata una decisione definitiva.

(4) La Commissione ha informato gli Stati membri e comunicato il proprio punto di vista sulla questione. Nessuno Stato membro ha sollevato obiezioni.

B. Argomentazioni della società richiedente

(5) La società ha sostenuto di aver diritto a beneficiare delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2336/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo ai dazi antidumping applicabili alle importazioni in Spagna e Portogallo provenienti da paesi terzi [4]. L'aliquota del dazio doganale vigente in Spagna per i prodotti importati in oggetto (8,9 % al momento delle importazioni) era superiore a quella fissata dalla tariffa doganale comune (4,4 %) durante il periodo transitorio successivo all'adesione di questo Stato alle Comunità europee. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2336/86 sopra citato, la società instante ha chiesto la restituzione delle somme corrispondenti a questa differenza. La società ha sostenuto che un eventuale diniego avrebbe costituito una discriminazione a danno degli operatori economici spagnoli i quali dovrebbero sostenere un onere supplementare rispetto agli operatori economici degli altri Stati membri, onere non giustificato dall'obiettivo perseguito con la misura antidumping.

C. Ricevibilità

(6) La domanda è ricevibile, in quanto presentata conformemente alle disposizioni comunitarie antidumping, in particolare in materia di termini.

D. Fondatezza

(7) La domanda non è adeguatamente motivata. Infatti, ai fini della restituzione dei dazi antidumping, l'importatore richiedente deve dimostrare che il margine di dumping effettivo è nullo o inferiore al dazio antidumping corrisposto. La società ha affermato per iscritto di non contestare la determinazione del margine di dumping né la sua entità. Avendole la Commissione indicato i dati da fornire per stabilire il margine di dumping effettivo, la società ha fatto riferimento soltanto alle fatture e ai documenti doganali presentati a sostegno della domanda, proponendo di confrontarli con il valore

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.
[2] GU n. L 188 del 19. 7. 1988, pag. 18.
[3] Nella presente decisione, destinata alla pubblicazione, alcune cifre sono state omesse, in ossequio alle disposizioni in materia di trattamento riservato di cui all'articolo 8 della decisione n. 2424/88/CECA.
[4] GU n. L 203 del 26. 7. 1986, pag. 8.

normale calcolato durante l'inchiesta iniziale. Le è stato ricordato che il margine di dumping effettivo viene stabilito in base al valore normale e ai prezzi all'esportazione relativi ai sei mesi precedenti le importazioni in oggetto. La società non ha tuttavia cercato di fornire altre informazioni oltre quelle presentate con la domanda.

(8) Quanto all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2336/86, che costituisce l'unico argomento invocato dalla società, va rilevato che essa rientra nella sfera di competenza delle autorità amministrative o giudiziarie nazionali, all'occorrenza sotto il controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee. Non spetta pertanto alla Commissione decidere in merito, anche se, nel parere accluso alla domanda, il governo spagnolo ha preso posizione in proposito, precisando che ai dazi antidumping istituiti in forza della decisione n. 2424/88/CECA non può applicarsi il regolamento (CEE) n. 2336/86. Sulla questione dovrà pronunciarsi il Tribunal Económico Administrativo, che nella sua domanda la società dichiara di aver adito.

(9) La società aveva chiesto alla Commissione di chiedere al Consiglio di modificare il regolamento (CEE) n. 2336/86. La Commissione non ha ritenuto opportuno accogliere tale richiesta, in quanto lo scopo di detto regolamento era di risolvere il caso particolare dei dazi antidumping già in vigore prima dell'adesione dei due nuovi Stati membri alle Comunità.

(10) Pertanto la domanda è infondata e deve essere respinta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di restituzione di dazi antidumping presentata dalla società Transformados Siderúrgicos SA è respinta.

Articolo 2

Il Regno di Spagna e la società Transformados Siderúrgicos SA, Poligono Cantarranas, Pancorbo (Burgos) Spagna, sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente